



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Sezione Civile

Gruppo 1

*parziale, dei creditori, potendo essere richiesta e ottenuta al di fuori di una procedura liquidativa o compositiva, che si rivelerebbe del tutto inutile stante l'assoluta incapacienza del debitore, anche relativa a beni futuri: l'esdebitazione comporta una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta quindi di istituto che esprime un deciso e radicale vulnus ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ovvero la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), motivo per il quale la fattispecie delineata dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3 del 2012 e oggi dall'art. 283 CCI costituisce ipotesi di carattere eccezionale rimessa ad un vaglio giudiziale che deve necessariamente essere condotto con estremo rigore".*

(Tribunale Taranto sez. II, 28/02/2024).

I requisiti da vagliare con rigore sono, tra gli altri, quello della meritevolezza e dell'incapacità, che devono sussistere per legittimare da un lato il beneficio del debitore che viene esdebitato e dall'altro il sacrificio dei creditori il cui credito diventa integralmente inesigibile nei confronti del debitore.

Quanto al primo requisito il comma 7 dell'art. 283 CCI indica espressamente l'oggetto dell'indagine prevedendo che ai fini della meritevolezza vada verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Quanto al secondo requisito la norma, al comma 1, indica che il debitore non deve essere *"in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura"*.

L'incapacità va intesa, quindi, come assenza di utilità da destinare alla soddisfazione dei creditori.

Pertanto, anche laddove il debitore abbia delle utilità ma le stesse siano necessarie al mantenimento e, non siano, quindi, distribuibili ai creditori, lo stesso può accedere al beneficio, rientrando nella previsione della norma.

Lo stato di incapacità deve sussistere tanto nella situazione attuale che in quella futura, in questo caso secondo una prognosi prospettica.

Inoltre, l'incapacità deve essere una condizione non dipendente dalla volontà del debitore, come si desume dal tenore letterale della norma che richiede espressamente che il debitore *"non sia in grado di offrire ai creditori"* alcuna utilità, con ciò dovendosi desumere che il debitore si trovi nella oggettiva impossibilità di generare utili distribuibili.

Ad esempio il debitore privo di beni liquidabili, che sia rimasto inerte nella ricerca di un lavoro che potrebbe permettergli di adempiere, anche parzialmente, alle obbligazioni assunte non si trova in una situazione oggettiva attuale e futura di impossibilità di generare utili distribuibili.

Diversamente opinando, un soggetto debitore potrebbe per scelta non lavorare e chiedere di essere esdebitato sul presupposto di non avere risorse.

Tale soluzione, evidentemente, va scongiurata, prestandosi ad un abuso dello strumento esdebitatorio che mira, invece, a concedere un beneficio a chi si trovi, suo malgrado, in una situazione di oggettiva impossibilità di soddisfare i creditori, neppure in parte e neppure in futuro.

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Sezione Civile

Gruppo 1

Sulla rilevanza ai fini della concessione dell'esdebitazione dell'indagine su tale aspetto: "Con riguardo all'attuale stato di incapacienza, secondo quanto attestato e comprovato dal Gestore della crisi, non vi sono elementi per affermare che il ricorrente, da un lato, abbia volontariamente rifiutato occasioni di lavoro utili a far fronte alle proprie obbligazioni residue, mentre, dall'altro, è stato attestato che lo stesso ha sempre cercato un'attività lavorativa che potesse consentirgli di estinguere anche il debito previdenziale contratto, oltre a mantenere un tenore di vita dignitoso.

*Le uniche occasioni di lavoro reperite sono però risultate insufficientemente remunerative e comunque temporanee (in particolare l'assunzione di una carica pubblica quale assessore alla cultura presso il Comune di Alezio e l'attività di guida turistica sia per conto proprio che in favore di una istituzione scolastica). Al momento del trasferimento (nel 2020) in Calabria, ove era stata prospettata un'ipotesi lavorativa purtroppo non concretizzatasi, anche a seguito del diffondersi della pandemia, il ricorrente non è stato più in grado di trovare un'occupazione, neppure temporanea, nonostante la continua ricerca della stessa (come da attestazioni di partecipazione a concorsi, a selezioni per aziende private e la domanda presentata all'Istituto Scolastico L. Siciliani di Catanzaro per l'inserimento nelle graduatorie, allegate alla relazione del Gestore della crisi).*

Anche la carenza di un'occupazione lavorativa non appare essere imputabile quindi al ricorrente, il cui unico sostentamento è rappresentato oggi dal riconosciuto beneficio del reddito di cittadinanza in misura pari ad € 555,00 mensili".

(Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, procedura di esdebitazione n.1/2023, Giudice, dott. Luca Mercuri, provvedimento del 23.5.23; nello stesso senso: Tribunale di Milano 30 settembre 2022 che ravvisa l'assenza di utilità che il debitore sia in grado di offrire *"esclusivamente qualora l'istante dimostri di essere privo di capacità lavorativa ovvero versi in stato di disoccupazione nonostante abbia continuativamente posto in essere delle condotte proattive di ricerca di un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego"*.)

Tale considerazione risulta coerente con l'ordinamento laddove si consideri che quando si va a sacrificare un credito o si riconosce un beneficio a chi sia incapiente, si richiede sempre una condizione di oggettiva impossibilità che giustifichi tale eccezione.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla disciplina di estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta per la quale l'art 1256 c.c. richiede che l'impossibilità derivi da causa non imputabile al debitore e solo in tal caso fa venir meno il credito.

Nello stesso senso in tema di obbligo di mantenimento dell'ex coniuge o del figlio maggiorenne, si richiede non solo l'assenza di redditi ma un'incapacità oggettiva di reperire autonomamente i mezzi di sostentamento (ex multis: Cassazione civile sez. I, 14/11/2023, n.31719).

La verifica sull'impossibilità oggettiva per il debitore di produrre utili distribuibili ai creditori va svolta con riferimento agli elementi concreti risultanti dal ricorso e dalla relazione dell'OCC:

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Sezione Civile

Gruppo 1

*“L’assenza di utilità dirette o indirette, anche prospettiche, da offrire ai creditori (e non semplicemente da destinare ad una procedura liquidatoria) richiede una valutazione caso per caso da parte del Giudice, in relazione alla concreta situazione familiare e di vita del sovraindebitato, valutazione nella quale devono necessariamente rientrare situazioni - ad es., lo stato di salute del debitore o dei suoi familiari”* (Tribunale di Rimini 23 gennaio 2024 – est. Miconi).

Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.

In primo luogo non vi sono dubbi sulla qualificazione del ricorrente come debitore persona fisica in stato di sovraindebitamento.

Il ricorrente, nonostante l’errata indicazione in ricorso, ha precisato in udienza, su richiesta del giudice, di essere consumatore, non avendo mai svolto attività di impresa o rivestito cariche societarie.

Anche il requisito della meritevolezza sussiste in relazione alla genesi dell’indebitamento, derivante da un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto della casa familiare, avendo la ricorrente fatto affidamento sul contributo del marito per il pagamento delle rate, contributo poi venuto meno a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro.

Nello stesso senso l’OCC ha escluso la presenza di atti in frode o impugnati dai creditori.

Sussistono, tuttavia, dubbi sull’impossibilità di offrire utilità ai creditori, anche in prospettiva futura.

In particolare, se è vero che la ricorrente non risulta intestataria di beni immobili e mobili (ad eccezione di un auto del valore di circa 900 euro ma di fatto invendibile, essendo del 2004 e con 350.000 km) e risulta percepire un reddito mensile di circa 430 euro, d’altra parte la stessa si dedica ad attività lavorativa solo due ore al giorno né ha allegato e tanto meno provato di aver cercato altri lavori che le permettessero, lavorando un maggior numero di ore, di percepire un reddito idoneo a soddisfare almeno in parte i debiti maturati.

Neppure ha allegato eventuali cause che le abbiano impedito di cercare un diverso lavoro.

Elementi in questo senso non risultano neppure dagli atti, considerato che la ricorrente convive con il marito e con la figlia di 20 anni, senza che emergano situazioni che facciano ritenere che la ricorrente non possa lavorare per più ore.

Anche a seguito delle osservazioni depositate da Prisma, proprio su tale rilievo, la parte si è limitata ad affermare genericamente l’impossibilità di superare il sovraindebitamento.

Il contenuto della memoria depositata dal ricorrente, infatti, non sposta i termini della questione, poiché l’affermazione per cui gli utili ricavabili dal lavoro di commessa o operaia non consentirebbero l’integrale soddisfacimento del debito non rileva, considerato che la presenza di utili, anche futuri, che consentano un pagamento parziale, esclude di per sé lo stato di incapienza oggettivo.

Tali valutazioni valgono sia con riferimento all’incapienza attuale, che non risulta essere dovuta a una situazione di oggettiva incapacità di produrre utili per le ragioni

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

Sezione Civile

Gruppo 1

dedotte, sia a maggior ragione per quella prospettica, non avendo la parte minimamente allegato in ricorso che anche in futuro non vi saranno utilità distribuibili.

In tale ottica anche il dato anagrafico, avendo la ricorrente 46 anni, unitamente al rilievo per cui la stessa è idonea al lavoro, prestando attualmente servizio, confermano la sua capacità di potersi attivare sul mercato del lavoro per ottenere un impiego più remunerativo.

La ricorrente, infatti, chiede di essere esdebitata per non avere redditi distribuibili, quanto lavora solo due ore al giorno e nulla ha dedotto, neppure dopo i rilievi del creditore, sul fatto di non aver cercato un lavoro per più ore che possa consentire di offrire utilità ai creditori.

Ne consegue che non sussistono elementi per ritenere che il debitore non sia in grado di produrre utili distribuibili ai creditori.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso per esdebitazione ex art. 283 CCI.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste.

Alessandria, 15/05/2024

Il giudice  
*Elisabetta Bianco*